

R E G O L A M E N T O
PER L'ESERCIZIO DI PRIVATIVA DEL DIRITTO DI PESO PUBBLICA

ART. 1

E' istituito in favore del Comune di Montegaldella, in base ai disposti dell'art.10 n.4 ed agli artt. dal 209 al 213 del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n.1175, come da ultimo modificato ed integrato con D.M. del 28 marzo 2000 n. 182, il diritto di peso pubblico.

ART. 2

E' vietato, se non debitamente autorizzato dal Comune, esercitare anche gratuitamente in qualsiasi modo e luogo il servizio di pubblico peso. La trasgressione è punita con la confisca del peso stesso e con l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 26,00 e non superiore ad € 517,00.

A parziale deroga di quanto precisato nel precedente comma è consentita la prestazione gratuita tra privati salvo che, a causa della sua frequenza, non si danneggi l'esercizio del diritto di privativa da parte del Comune; nel qual caso, previa notifica atto di diffida a far cessare tale danno, i contravventori sono puniti a norma del primo comma.

ART.3

L'Amministrazione Comunale potrà concedere l'esercizio di peso pubblico con struttura di proprietà privata a coloro che eventualmente lo richiedessero, provvedendo essi a tutte le spese d'impianto, manutenzione e verifica prescrite dalle leggi metriche degli strumenti per la pesatura. Per ottenere la dovuta concessione i richiedenti dovranno presentare domanda al Sindaco, dichiarando di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente regolamento nonché a tutte quelle discipline che potranno essere prescritte a tutela dell'Erario Comunale ed a garanzia del buon andamento del servizio.

ART.4

I concessionari autorizzati ad esercitare, per uso pubblico, peso di proprietà privata, dovranno attendere al servizio personalmente o per mezzo di appositi incaricati con requisiti di idoneità da riconoscersi dalla Autorità Comunale. I predetti concessionari saranno inoltre tenuti a conservare con la massima cura gli strumenti e qualora in essi si verificassero guasti, il pesatore sarà obbligato a darne sollecitamente avviso all'Amministrazione Comunale, sospendendo le operazioni di pesatura e provvedendo immediatamente alle operazioni necessarie.

ART.5

I concessionari del servizio pubblico con pese private dovranno conservare per 5 anni tutti i bollettari utilizzati.

ART.6

Chiunque intenda servirsi di peso pubblico dovrà corrispondere il diritto fissato nella tariffa che sarà determinata con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART.7

In ognuno dei luoghi dove sia attivata una pesa pubblica dovrà tenersi costantemente affissa ed in modo visibile una copia del presente regolamento e della relativa tariffa.

ART.8

L'orario di apertura e chiusura delle pese pubbliche è stabilito con le modalità previste da apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART.9

Negli uffici di peso dovranno essere tenuti con la massima diligenza i bollettari madre e figlia in dotazione, con l'ordine progressivo. Tutte le indicazioni richieste coi bollettari dovranno essere scritte chiaramente senza sovrapposizioni di cifra, cancellature, raschiature, scarabocchi o annotazioni estranee alla materia.

ART.10

I bollettari anzidetti saranno numerati, contrassegnati gratuitamente dal Comune. La bolletta figlia sarà rimessa al contribuente per quietanza del pagamento.

ART.11

I carichi saranno pesati man mano che si presentano senza alcuna preferenza di turno ed il relativo peso deve essere immediatamente riportato sulla matrice della bolletta.

ART.12

Ai pubblici pesatori che nell'esercizio delle loro funzioni si prestassero ad atti illeciti ed in pregiudizio dei cittadini o dell'Amministrazione Comunale, sarà revocata l'autorizzazione e, se del caso, denunciati.

ART.13

Gli autoveicoli, i rimorchi, i carri e qualunque specie di veicoli, le casse e tutto ciò che costituisce la tara saranno pesati senza diritto, quante volte siano stati in precedenza pesati al lordo, purchè siano presentati nello stesso giorno. In caso contrario sarà dovuta la corrispondente tassa.

ART.14

Non verrà rilasciata nessuna bolletta concernente la tara, se non quando sia stata materialmente pesata e per conseguenza nei bollettari non si terrà alcun conto delle tare segnate a prescindere dall'effettivo peso anche se fissate di comune accordo tra venditore e compratore.

ART.15

Sarà rifiutata la pesatura sulla tara, quando si constati la sostituzione o l'alterazione in qualunque modo della indennità degli autoveicoli, carri recipienti, veicoli, casse, etc.

ART.16

Agli effetti del diritto le frazioni di quintale saranno considerate come interi.

ART.17

E' riservato al Comune il diritto di far pesare sui propri apparecchi e su quelli di privati autorizzati al servizio pubblico, senza il pagamento di alcun corrispettivo tutto quanto possa costituire oggetto di somministrazione fatta

dal o al Comune, o in qualunque modo interessare l'Amministrazione. Così pure il Comune potrà far pesare gratuitamente, anche a mezzo o per disposizioni di funzionari o Polizia Municipale, veicoli di qualunque natura per accertarne la regolarità del carico in proporzione alla portata, giusta le norme del regolamento del codice della strada.

ART.18

Insorgendo questioni in ordine alle applicazioni del presente Regolamento e della tariffa, i contribuenti dovranno pagare i diritti loro richiesti, salvo i reclami che intendessero presentare all'Autorità Superiore.

ART.19

Le pese pubbliche annesse agli uffici delle Imposte di Consumo e quelle che sono attivate in servizio dei singoli mercati, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento nonchè ad ogni altra concernente la materia o disposta con ordinamento speciale.

ART.20

In tutti i casi di inosservanza del presente Regolamento, i contravventori saranno puniti a norma di legge.

ART.21

All'approvazione del presente Regolamento ogni altra disposizione di natura regolamentare comunale ad esso contraria rimane abrogata.